

COMUNE DI MADESIMO (SO)

ORDINANZA N° 21/2006 - Prot. N° 6573 del 24.11.2006 **INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 01/2005 DEL 01.01.2005** **REGOLAMENTAZIONE SULLA CIRCOLAZIONE MOTOSLITTE**

IL SINDACO

VISTE le precedenti ordinanze in materia di cui trattasi ed in particolare l'Ordinanza n. 01 del 1.1.2005;
RITENUTO OPPORTUNO per ragioni di sicurezza, incolumità pubblica e tutela ambientale, integrare le
previgenti disposizioni sulla circolazione delle motoslitte;

VISTA la Legge Regionale 28 ottobre 2004, n. 27 "Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e
dell'economia forestale";

VISTO il Piano Territoriale Paesistico Regionale;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con Decreto Legislativo
18.08.2000, n. 267;

PREMESSO CHE

**e' vietata la circolazione di motoslitte in tutto il territorio comunale fatte salve (con tracciati debitamente
innevati e limitatamente al periodo compreso tra il 1° novembre ed il 1° maggio d'ogni anno) le eccezioni e
le deroghe previste dall' ordinanza n. 01/2005 – prot. n° 0001 del 01.01.2005, la cui applicazione e
disposizioni sono fatte integralmente salve;**

ORDINA

**Le disposizioni e limitazioni di cui all'Ordinanza n. 01/2005 – Prot. N° 0001 del 01.01.2005 vengono
integrate con le disposizioni di cui ai seguenti commi 7-bis e 7-ter:**

**7-bis. Durante la circolazione della motoslitte è fatto obbligo per il conducente portarsi al seguito la
certificazione di copertura assicurativa prevista dal comma 7., obbligatoriamente intestata al titolare
della targa di circolazione, e di esibirla (a richiesta) alle Forze di Polizia incaricate della vigilanza;**


**7-ter. Fatta eccezione per i parenti di primo grado dell'intestatario della targa di circolazione e della
copertura assicurativa (oltre che per i parenti di primo grado dei proprietari della baita, nel periodo
invernale altrimenti non raggiungibile, per la quale è stata rilasciata la targa di servizio), non è
consentito guidare motoslitte a persone diverse dal titolare se non in presenza dello stesso.**

- La Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'osservanza delle presenti disposizioni
procedendo a carico dei trasgressori a termini di Legge;

- La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale in data odierna e, così come eventuali ulteriori
disposizioni, sarà resa nota agli interessati anche mediante affissione nei consueti luoghi pubblici e sul sito del Comune
di Madesimo (www.comune.madesimo.so.it).

- Contro il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della
Regione Lombardia entro 60 giorni dalla sua pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro
120 giorni dalla pubblicazione.

Madesimo, addì 24.11.2006



IL SINDACO
Pier Luigi Scaramellini